

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Proroga e modifica del 10 marzo 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 19 febbraio 2007, del 27 agosto 2007 e del 20 febbraio 2009¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Accordo aggiuntivo 2008 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Art. 17 cpv. 1, 4 e 14 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

¹ Per le classi salariali elencate qui di seguito valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Restano riservati casi particolari ai sensi dell'articolo 17 capoverso 8 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale, espressi in franchi svizzeri, ammontano all'ora e al mese a:

Classe salariale				
Q	A	B 1	B 2	C
mese/ora	mese/ora	mese/ora	mese/ora	mese/ora
5057.-/27.70	4850.-/26.57	4540.-/24.87	4187.-/22.94	3981.-/21.81

Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario.

(...)

¹ FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2005 4641, 2007 1491 5675, 2008 793

⁴ Classi salariali: per i salari base stabiliti all'articolo 17 capoverso 1 del presente contratto valgono le seguenti classi salariali:

Classi salariali	Requisiti
Q Capo montatore di ponteggi	Capo montatore in qualità di caposquadra con attestato professionale federale, con formazione equivalente conclusa in un paese dell'UE o che viene impiegato dal datore di lavoro come tale
A Caposquadra di ponteggi	Caposquadra che ha assolto con successo la formazione SISP/Policons, o una formazione equivalente in un paese dell'UE, oppure montatore di ponteggi con esperienza professionale corrispondente impiegato prima del 1° gennaio 2008 come caposquadra, nonché montatore di ponteggi con Attestato federale di capacità (AFC), se impiegato dal datore di lavoro come caposquadra
B1 Montatore di ponteggi	Montatore di ponteggi con Attestato federale di capacità (AFC), con formazione equivalente conclusa in un paese dell'UE oppure montatore di ponteggi con relativa esperienza che grazie alle sue buone qualifiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale B2 nella classe salariale B1
B2 Montatore di ponteggi	Montatore di ponteggi con Certificato federale di formazione pratica di addetto alle policostruzioni CSP, specializzato nella costruzione di ponteggi, con formazione equivalente conclusa in un paese dell'UE. Montatore di ponteggi che grazie alle sue buone qualifiche viene promosso dal datore di lavoro dalla classe salariale C nella classe salariale B2.
C Collaboratore nella posa	Lavoratore senza conoscenze professionali specifiche di ponteggi

(...)

¹⁴ Adeguamenti salariali

1. I salari effettivamente versati in tutte le classi salariali verranno aumentati, a livello generale, per 125 franchi svizzeri per mese e 70 centesimi all'ora.

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17, cpv. 14, del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009 e ha effetto sino al 31 marzo 2011.

10 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

